N. \_\_\_\_/\_\_ REG.PROV.CAU. N. 00416/2021 REG.RIC.



### REPUBBLICA ITALIANA

## Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

### **ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 416 del 2021, proposto da

Società "Natus Bio Agricola S.r.l.", in persona del legale rappresentante, Bellina Santo, rappresentata e difesa dall'Avv. Marcello Fortunato, con domicilio digitale, come da p.e.c.:

avvmarcellofortunato@pec.ordineforense.salerno.it

#### contro

Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Beatrice Dell'Isola, con domicilio eletto in Napoli, alla via Santa Lucia, n. 81 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

# nei confronti

Anna Maria Tedesco, Francesco Tipaldi, Nunzia D'Aloia, Giuseppa Pozzuto, Dino Ricci, Claudio Farina, Matteo Pacifico, Michele Tozzi Li Nuci, Vincenzina Agnes, Cantine Mito di Roberta Gaudioso, Di Vito Laura Azienda Agricola, Carmela Fiorilli, Giuseppe Verrone, Nicolina Procaccini, Societa' Agricola Forestale

Meridionale S.A.F.M.A. in Accomandita Semplice di Fortunato Luigi e C. non costituiti in giudizio;

# per l'annullamento, previa sospensione

a - del provvedimento di cui alla nota prot. n. 0527479 del 09.11.2020 con il quale il Dirigente U.O.D. 50 07 14 presso la Direzione Generale per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali della Regione Campania – Servizio Territoriale di Salerno ha disposto – ancora una volta – la non ammissibilità a valutazione della domanda di sostegno n. 84250101650 prot. AGEA.ASR.2018.0410107 depositata dalla ricorrente in data 03.05.2018, poi rettificata;

b – ove e per quanto occorra, del D.R.D. n. 138 del 15.07.2020 recante "PSR Campania 2014-2020 - Misura 4 - Tipologia di intervento 4.1.1 – bando adottato con DRD n. 52 del 09.08.2017 e ss.mm.ii – pubblicato sul B.U.R.C. n. 63 del 14.08.2017 - Approvazione della Graduatoria Unica Regionale definitiva", nell'ambito del quale la domanda della società ricorrente è stata ricompresa tra quelle non ammissibili a valutazione;

c - per quanto di ragione, del provvedimento di cui alla nota prot. n. 0295481 del 24.06.2020 con il quale il Dirigente U.O.D. 50 07 14 presso la Direzione Generale per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali della Regione Campania – Servizio Territoriale di Salerno ha disposto – una prima volta - la non ammissibilità a valutazione della domanda di sostegno;

- d per quanto di ragione, della nota prot. n. 0377565 del 14.06.2020, recante il preavviso di non ammissibilità a valutazione della predetta domanda;
- e per quanto di ragione, del parere in parte qua negativo adottato dalla Commissione all'uopo nominata, presupposto al provvedimento impugnato, ma non allegato né conosciuto;
- f per quanto di ragione, del D.R.D. n. 39/2020;
- g per quanto di ragione, del D.R.D. n. 136/2019;
- h per quanto di ragione, del D.R.D. n. 79/2020;
- i di tutti gli atti, anche non conosciuti, presupposti, connessi, collegati e

consequenziali;

nonché per l'accertamento

del diritto della ricorrente a vedersi inclusa nella graduatoria delle domande ammesse a finanziamento.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Viste le disposizioni straordinarie di cui all'art. 25, co. 1 e 2, del decreto-legge n. 137 del 28.10.2020, convertito con legge n. 176 del 18.12.2020, come modificato con l'art. 1, co. 17, del decreto-legge n. 183 del 31.12.2020, a mente del quale alle udienze pubbliche e alle camere di consiglio che si svolgono dal 9 novembre 2010 al 30 aprile 2021 si applicano le disposizioni dei periodi quarto e seguenti del comma 1 dell'art. 4 del decreto-legge n. 28 del 30.4.2020, convertito in legge n. 70 del 25.6.2020 e, fatta salva la facoltà di chiedere la discussione orale mediante collegamento da remoto o di depositare in alternativa note di udienza, gli affari in trattazione passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2021 il dott. Vincenzo Cernese, uditi per le parti gli avvocati con modalità da remoto in videoconferenza e trattenuto il ricorso in decisione ai sensi dell'art. 25 del decreto-legge n. 137 del 28.10.2020, convertito con legge n. 176 del 18.12.2020, come modificato con l'art. 1, co. 17, del decreto-legge n. 183 del 31.12.2020, come specificato nel verbale;

Ritenuto che, prima facie, il ricorso appare suffragato dall'elemento del fumus boni

iuris, atteso che:

pur occorrendo approfondire nella adeguata sede di merito i profili dedotti dalla commissione, le negative valutazioni in ordine alla non accoglibilità non reggono alle censure di una inadeguata valutazione dell'attendibilità delle controdeduzioni della parte, la quale ha spiegato nella sede procedimentale e giurisdizionale una giustificazione tecnica altrettanto plausibile ed attendibile di quanto asserito dalla commissione incaricata del riesame;

"Ritenuto che, ai fini dell'esercizio di un sindacato giurisdizionale rispondente ai canoni di effettività della tutela ex articolo 6 CEDU ed ex articolo 47 Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, il vaglio in sede processuale deve configurarsi come esteso alla intrinseca attendibilità e correttezza delle asserzioni e valutazioni tecniche delle parti, non potendo arrestarsi ad un'attendibilità privilegiata delle prospettazioni fattuali della Pubblica Amministrazione, la quale deve quindi adempiere ad un onere motivazionale rafforzato in riferimento al piano confutatorio della ricostruzione operata da parte ricorrente, il che nella specie è rimasto carente" (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, ord. n. 02406 del 16/12/2020);

Ritenuto che al pregiudizio lamentato può ovviarsi disponendo l'accantonamento delle somme richieste dalla ricorrente sino alla decisione nel merito;

Considerato che parte ricorrente risulta aver notificato il gravame proposto ad alcuni soltanto dei controinteressati e che occorre integrare il contraddittorio nei confronti degli altri soggetti in capo ai quali l'approvazione della graduatoria impugnata ha consolidato situazioni confliggenti di interesse protetto ed attuale, suscettibili di essere lese dall'eventuale accoglimento del predetto gravame;

Considerato che, in ragione dell'elevato numero dei controinteressati – da individuarsi nei soggetti che, in caso di accoglimento del ricorso, sarebbero superati in graduatoria dalla parte ricorrente – la notifica individuale può assumere i caratteri di particolare difficoltà ai sensi del combinato disposto degli artt. 41 co. 4 e 49 co. 3 c.p.a.;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare - alternativamente alla notifica individuale – come da richiesta a verbale di parte ricorrente, la notifica per pubblici proclami, secondo le modalità di seguito precisate;

Atteso che l'art. 52 del codice del processo amministrativo prevede che "il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile";

Ritenuto che la norma sia applicabile anche alle ipotesi in cui vi sia la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami consentendo al giudice adito di ordinare la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (in giurisprudenza, v., tra le altre, T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, ordinanza n. 07680/2015 nonché i numerosi precedenti di questa sezione);

Considerato che al fine di rendere effettiva la probabilità di fatto di una reale cognizione del ricorso per i soggetti controinteressati non appare necessaria la pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale dell'intero contenuto del ricorso e delle sue conclusioni;

Ritenuto, pertanto, di determinare le seguenti modalità per l'effettuazione della notifica per pubblici proclami:

- nella parte seconda della Gazzetta Ufficiale andranno inserite, a cura di parte ricorrente, le seguenti indicazioni: (I) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del procedimento, (II) il nome della parte ricorrente, (III) gli estremi del ricorso, del provvedimento impugnato, (IV) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrariva.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del tribunale amministrativo regionale competente, (V) l'indicazione che il testo integrale del ricorso può essere consultato sul sito internet dell'amministrazione competente, unitamente all'indicazione nominativa dei

soggetti controinteressati;

- l'Amministrazione regionale avrà obbligo di pubblicare, previa consegna del ricorso e dell'elenco dei controinteressati a cura di parte ricorrente sul supporto (cartaceo o informatico) indicato dall'amministrazione stessa, sul proprio sito il testo integrale del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza della Terza Sezione del TAR Campania individuata con data, numero di ricorso e numero di provvedimento;
- l'Amministrazione non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso nonché le notizie e gli atti, relativi alla presente controversia;
- l'Amministrazione dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell'elenco integrati dall'avviso;
- la medesima Amministrazione dovrà inoltre curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica" dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale è stato pubblicato il ricorso e l'elenco integrati dall'avviso;
- in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, la Sezione ritiene di poter fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dall'amministrazione medesima, in € 30,00 (euro trenta) per l'attività di pubblicazione del ricorso sul sito.

Le dette pubblicazioni dovranno avvenire, qualora parte ricorrente opti per questa ultima modalità di notificazione per pubblici proclami, in caso di esito favorevole del riesame, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'esito del riesame, con deposito della prova delle intervenute pubblicazioni entro il termine perentorio di ulteriori 15 giorni;

Ritenuto, altresì, che, una volta integrato il contraddittorio nei termini indicati, la controversia possa essere definita nella sede di merito, rinviandosi all'uopo alla

pubblica udienza del 9 novembre 2021;

Ritenuto equo disporre la compensazione delle spese della presente fase tra le parti costituite;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza):

A) dispone l'integrazione del contraddittorio nei tempi e modi di cui in motivazione;

B) accoglie l'istanza cautelare nei sensi di cui in motivazione;

C) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 9 novembre 2021;

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2021, mediante collegamento da remoto in videoconferenza con il sistema Microsoft Teams, secondo quanto previsto dall'art. 25, co. 2, del decreto-legge n. 137 del 28.10.2020, convertito con legge n. 176 del 18.12.2020, modificato con l'art. 1, co. 17, del decreto-legge n. 183 del 31.12.2020, con l'intervento dei magistrati:

Anna Pappalardo, Presidente

Vincenzo Cernese, Consigliere, Estensore

Maria Barbara Cavallo, Consigliere

L'ESTENSORE Vincenzo Cernese IL PRESIDENTE Anna Pappalardo

IL SEGRETARIO

